Iura & Legal Systems - ISSN 2385-2445

a. XIII
2026/4
Interventi
C (3): 21-38

QUARANT'ANNI DI AUTOSUFFICIENZA: GENESI E METAMORFOSI DI UN PRINCIPIO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ*

Stefano Conforti**

Premessa

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione si interseca con uno dei punti più delicati del nostro processo civile: l'equilibrio tra l'esigenza di efficienza della Corte di cassazione e il diritto effettivo delle parti di accedere al giudice di legittimità.

Negli ultimi decenni il ricorso per cassazione è divenuto, sempre più, un atto "a rischio di inammissibilità". Ciò dipende da molteplici fattori: l'elevatissimo numero dei ricorsi pendenti; i noti interventi del legislatore volti a "regolare" l'accesso al giudizio di legittimità; e, soprattutto, l'elaborazione giurisprudenziale, che ha progressivamente tradotto in oneri redazionali sempre più puntuali formule di per sé generiche, come la "specificità dei motivi", l'"esposizione dei fatti" e, appunto, l'"autosufficienza" del ricorso.

Il caso vuole che proprio quest'anno il principio di autosufficienza compia quarant'anni. La sua prima apparizione nei repertori di giurisprudenza è infatti notoriamente individuata in una sentenza del settembre 1986 (Cass., Sez. I, 18 settembre 1986, n. 5656). In quell'occasione si trattava di valutare una censura di mancata ammissione di una prova, e la Corte, nel rilevare che il motivo finiva per esaurirsi «nel rinvio ad altre fonti di informazione, e, dunque, in una inammissibile struttura *per relationem*», affermò che il

* Il contributo riproduce la relazione svolta il 7 maggio 2026 al webinar «Procedimento avanti la Suprema Corte di Cassazione. Il principio di autosufficienza del ricorso: specificità e riferimenti documentali alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali: Ord. Cass. n. 29187/2025; Ord. Cass. n. 7344/2025; Ord. Cass. 2655/2025; Sent. Cass. 19479/2025», nell'ambito del *Corso formativo in diritto civile* organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, con la Scuola di Formazione Forense "Fiorentino De Nicola", l'Organismo Congressuale Forense e l'Università degli Studi di Salerno.

** Ricercatore di Diritto processuale civile nell'Università degli Studi di Salerno.

controllo sulla decisività della prova doveva avvenire sulla sola base delle deduzioni contenute nell'atto, «alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative».
Sebbene sia ormai al centro di una produzione giurisprudenziale pressoché sterminata, abbia attraversato diverse stagioni di riforme del giudizio di cassazione, sia stato oggetto di protocolli d'intesa con cui Corte e Avvocatura hanno cercato di regolarne in via pattizia l'applicazione e, da ultimo, sia entrato in "contatto" con la Corte europea dei diritti dell'uomo, il principio di autosufficienza continua a sfuggire a ogni compiuta sistemazione.
Non a caso autorevole dottrina ha affermato, forse in maniera un po' enfatica, che «l'autosufficienza è un concetto elastico quanto basta a contenere un universo» (E.F. Ricci), come dimostra del resto l'ampia e variegata casistica offerta dalla giurisprudenza di legittimità.
L'immagine, pur iperbolica, coglie il nodo del problema. Il principio di autosufficienza non è mai stato soltanto una regola sulla redazione del ricorso: esso ha rappresentato, e in parte rappresenta tuttora, uno dei principali strumenti attraverso i quali la Corte ha governato l'accesso al giudizio di legittimità.
Di qui la sua costante oscillazione tra i due poli dell'equilibrio cui si è fatto cenno: da un lato, l'esigenza che il giudice di legittimità sia posto in condizione di comprendere la censura senza doversi addentrare nei fascicoli dei gradi di merito; dall'altro lato, il rischio che il rispetto di oneri redazionali sempre più minuziosi diventi esso stesso l'oggetto del giudizio, facendo "perdere di vista" il profilo della "meritevolezza" della censura rivolta alla sentenza impugnata.
In questa sede si proverà a ripercorrere la nascita del principio e la sua evoluzione - l'"apparizione" nella giurisprudenza, il legame "genetico" con il vizio di motivazione, l'applicazione agli altri motivi di ricorso, l'intervento del legislatore con l'onere di specifica indicazione degli atti e il protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense - per poi soffermarsi sulla "svolta" di Strasburgo, sulla giurisprudenza che ne è seguita, sulla riforma del 2022 e, per sole linee generali, sulle pronunce più recenti, la cui analisi specifica è oggetto di altra relazione.
Concluderò con alcuni cenni sui possibili riflessi della digitalizzazione del processo sull'applicazione del principio nel giudizio di legittimità.

Nascita ed evoluzione del principio

Come noto, secondo la definizione ormai consolidata nel diritto vivente, in base al principio di autosufficienza è inammissibile il motivo di ricorso che non sia idoneo a consentire alla Corte il controllo di legittimità del provvedimento impugnato sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con

ricerche o indagini integrative. Il principio, pur essendo di norma riferito al ricorso principale, viene applicato anche al controricorso, specie se recante uno o più motivi di ricorso incidentale.

Nell'analizzare il principio è agevole osservare che, se da un lato si assiste a una sua continua evoluzione, tale da renderne sempre incerti i "confini", dall'altro emergono alcuni dati che possono considerarsi patrimonio acquisito: *a*) l'autosufficienza del ricorso nasce in relazione al vizio di motivazione; *b*) la nascita del principio, o quantomeno il suo profilarsi in un numero elevato di pronunce, va collocata a partire dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso; *c*) la giurisprudenza successiva ne ha esteso l'ambito applicativo a tutti i motivi di ricorso; *d*) l'autosufficienza è stata (ed è) declinata secondo due versioni, che per comodità possono definirsi, rispettivamente, "rigorosa", in quanto richiedente la trascrizione all'interno del ricorso del "materiale di causa", e "indulgente", in quanto richiedente la sola localizzazione dello stesso.

Occorre aggiungere, sin d'ora, un dato normativo che aiuta a comprendere l'intera vicenda. Per circa vent'anni il principio è stato elaborato in assenza di qualsiasi aggancio testuale specifico: fino al 2006 l'art. 366 c.p.c. richiedeva, per quanto qui interessa, soltanto l'esposizione sommaria dei fatti della causa (n. 3) e i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano (n. 4). È su questi due requisiti che la giurisprudenza ha costruito l'autosufficienza.

Soltanto con il d.lgs. n. 40 del 2006 entra in scena il n. 6 dell'art. 366, con l'onere di «specifica indicazione» degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda. Infine, con la riforma del 2022 quella disposizione, insieme ai nn. 3 e 4, viene riscritta in termini che descrivono il contenuto dell'onere.

Prima di passare all'esame dei singoli aspetti così enucleati, conviene soffermarsi sulla giurisprudenza più risalente.

Dalla lettura delle pronunce ci si imbatte in un dato testuale difficilmente superabile: la totale assenza della parola "autosufficienza" fino al 1986. Ciò non significa, naturalmente, che la giurisprudenza non conoscesse oneri di specificità del ricorso.

La Corte ha sempre affermato che i motivi devono essere dedotti specificamente e in forma "intelligibile", per consentirle di esercitare la sua funzione istituzionale sulle questioni che formano oggetto di censura; ma l'"intelligibilità" del ricorso si è tradotta in declaratorie di inammissibilità difficilmente riconducibili al principio in esame.

Nel decennio 1950-1960 si rinvengono pronunce secondo cui, ai fini dell'osservanza dell'art. 366 c.p.c., è sufficiente che gli elementi di fatto siano desumibili anche dallo svolgimento dei motivi e che le norme di cui si denuncia la violazione siano individuabili attraverso il contesto del ricorso, con la conseguenza che l'inammissibilità deve essere dichiarata soltanto quando l'atto «sia privo di quel minimo di chiarezza, che consenta di individuare i vizi che si addebitano alla denunziata sentenza» (Cass., 23 luglio 1960, n. 2099).

Negli stessi anni la Corte riteneva sufficiente, per rendere ammissibile il ricorso, il deposito degli atti e dei documenti del giudizio di merito la cui lettura fosse indispensabile per l'esame dei motivi: si era, all'evidenza, agli antipodi dell'onere di integrale trascrizione delle risultanze probatorie che la versione rigorosa del principio avrebbe poi imposto.

A partire dalla metà degli anni Sessanta si registra un relativo "irrigidimento" dei canoni con cui valutare i requisiti di cui all'art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.

Quanto all'esposizione dei fatti, la Corte è costante nel ritenere che essa debba essere contenuta nel ricorso, sì che dall'atto siano "percepibili", senza necessità di far ricorso ad altre fonti, gli elementi per una precisa cognizione dei fatti stessi; ma non pretende che l'esposizione costituisca una parte autonoma dell'atto, ammettendo che il quadro delle circostanze da cui trae origine la controversia sia desunto dai motivi.

Quanto ai motivi, al concetto di intelligibilità si sovrappone nel tempo quello di specificità, senza però un'evoluzione in senso formalistico: l'inammissibilità è pronunciata, tendenzialmente, per la mancanza di qualsiasi indicazione degli errori di attività o di giudizio imputati alla sentenza, o per l'incomprensibilità dei motivi; e, con maggiore frequenza negli anni Settanta, la Corte afferma che i motivi non possono essere ricercati fuori dal testo del ricorso o desunti *per relationem* da precedenti atti del processo.

Dall'analisi storica emerge, dunque, un dato eterogeneo.

Da un lato è chiara la tendenza della Corte a guardare al contenuto sostanziale del ricorso, senza soffermarsi sul dato formale; dall'altro lato viene in luce quell'impossibilità di costruire il ricorso attraverso il rinvio ad altri atti che sembra evocare, seppure in misura embrionale, le ragioni giustificatrici del principio. Proprio guardando a questa realtà "frastagliata", non persuade la tesi secondo cui il principio sarebbe sempre esistito e la giurisprudenza degli ultimi decenni si sarebbe limitata a darvi un nome: l'autosufficienza si presenta, piuttosto, come un vero e proprio nuovo "concetto giuridico", nato in un determinato contesto storico e con peculiari finalità.

Il terreno di elezione del principio, al quale esso è "geneticamente" collegato, è il vizio di motivazione. Le modalità di formulazione del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. hanno conosciuto, come noto, diverse "variazioni sul tema": dall'originario «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», alla «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia» della novella del 1950, circoscritta nel 2006 al «fatto controverso e decisivo per il giudizio», sino al (almeno apparente) ritorno alle origini operato nel 2012.

Nondimeno, il "punto di contatto" tra vizio di motivazione e autosufficienza è rimasto immutato ed è individuabile nel concetto di decisività, che recherebbe con sé l'onere che il vizio emerga dalla sola lettura del ricorso.

Così inteso, il principio avrebbe dovuto rappresentare soltanto un modo per esprimere la necessità che le censure raggiungano il necessario livello di specificità attraverso la compiutezza espositiva dei fatti per esse rilevanti, così da garantire che il giudice di legittimità si limiti al c.d. sindacato indiretto sul fatto.
La realtà giurisprudenziale è stata (ed è) ben diversa, tanto che si è potuto affermare che «la fitta congerie delle massime le quali richiamano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, offre un panorama talmente variegato da apparire praticamente inutilizzabile da chi voglia farne applicazione, così come si presenta, per sceverare i casi di autentica inammissibilità dell'atto, da quelli in cui l'invocazione della regola si ridurrebbe ad un pericoloso formalismo» (Evangelista, Canzio).
Già il *leading case* del 1986 sopra richiamato ne offre la misura. Nel ritenere che la mancata ammissione di un mezzo di prova fosse denunciabile, sotto il profilo del difetto di motivazione, solo se il ricorrente avesse indicato le circostanze che formavano oggetto della prova e il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, la Corte dichiarò inammissibile un ricorso dal quale pure emergevano la circostanza decisiva e le doglianze sulla mancata assunzione delle prove richieste; e il vero passaggio importante della motivazione fu l'affermata impossibilità di compiere indagini integrative «che vadano al di là della *semplice verifica* delle deduzioni contenute nell'atto e che si presentino in sé compiute» (Cass., Sez. I, 18 settembre 1986, n. 5656).
In un sistema nel quale l'art. 360, n. 5, c.p.c. consentiva di denunciare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la Corte era quotidianamente sollecitata a verificare se il giudice di merito avesse correttamente valutato prove, documenti, consulenze, ed è in questo contesto che elaborò l'onere di trascrivere nel ricorso il materiale probatorio posto a fondamento della censura.
Il principio nasce, dunque, come strumento di delimitazione del sindacato indiretto sul giudizio di fatto, in una fase storica nella quale la Corte avvertiva in modo sempre più acuto lo squilibrio tra il numero dei ricorsi e le risorse disponibili.
Si è efficacemente osservato che il requisito dell'autosufficienza rappresenta un esempio paradigmatico di prassi che si "nobilita", divenendo dapprima canone interpretativo e poi indirizzo giurisprudenziale: un «abito comportamentale (quello di non mettere le mani sui fascicoli dei gradi di merito) che si trasforma in orientamento ermeneutico dell'art. 366 c.p.c.» (Biavati).
Le applicazioni del principio in questo ambito sono riconducibili a due fattispecie principali. Quanto alla mancata ammissione di un mezzo di prova, la giurisprudenza maggioritaria si è incentrata sull'onere di trascrizione dei capitoli di prova non ammessi, poiché il controllo della decisività dei fatti da provare deve poter essere compiuto solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative; oneri analoghi sono stati estesi alle altre prove costituende - dalla formula del giuramento decisorio alle circostanze dell'interrogatorio formale, sino

all'atto in cui era stata richiesta la consulenza tecnica - e talvolta arricchiti dall'indicazione della fase in cui l'istanza istruttoria era stata formulata.
Non sono mancate, in contrapposizione, pronunce che si sono accontentate della riproduzione del contenuto della prova nei suoi termini essenziali; né casi in cui il richiamo al principio appariva superfluo perché il motivo era comunque infondato, sicché il ricorso sarebbe stato respinto anche se il ricorrente avesse diligentemente trascritto tutto il materiale che la Corte riteneva di non poter consultare negli atti prodotti.
Quanto all'omessa o erronea valutazione delle risultanze probatorie, il principio si è tradotto, di regola, nell'onere di integrale riproduzione della risultanza di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione: le deposizioni testimoniali, i documenti trascurati (con particolare frequenza le clausole contrattuali o statutarie e le disposizioni dei contratti collettivi) e, nel caso della consulenza tecnica d'ufficio acriticamente recepita o disattesa, i passaggi salienti e non condivisi della predetta consulenza unitamente al contenuto delle critiche ad essi sollevate.
A partire dagli anni Duemila si è assistito a una sorta di "mutamento genetico" del principio, nel senso della sua estensione oltre i limiti della censura per vizio di motivazione. Da regola pensata per il sindacato indiretto sul fatto, l'autosufficienza è divenuta una qualità pressoché intrinseca e indefettibile di qualsiasi motivo di ricorso, con declinazioni non sempre omogenee.
Per le questioni di giurisdizione e di competenza, la Corte ha preteso l'esposizione dei fatti anche nel regolamento preventivo di giurisdizione, escludendo che i presupposti per l'individuazione della giurisdizione possano essere attinti dalla documentazione prodotta o dal fascicolo d'ufficio; e ha precisato che il potere di esaminare direttamente gli atti, proprio del giudice della giurisdizione, non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli.
Oneri analoghi sono stati applicati al regolamento di competenza, nel quale il ricorrente deve riprodurre il contenuto delle difese svolte in sede di merito e non può limitarsi a rinvii generici alle pagine degli atti.
In tema di *errores in iudicando* la Corte ha posto l'accento sull'impossibilità di conoscere direttamente i fatti di causa: mentre per il vizio di motivazione deve risaltare dal ricorso la decisività dell'errore, qui si tratta di rendere edotta la Corte della situazione di fatto di cui si chiede una diversa qualificazione giuridica, sicché dal solo ricorso, escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la sentenza impugnata, deve potersi desumere «una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte al giudice *a quo*».
Di qui gli oneri di trascrivere le clausole negoziali di cui si lamenta l'erronea interpretazione, con l'indicazione dei canoni ermeneutici in concreto violati; le norme dei

regolamenti comunali, rispetto alle quali non opera il principio *iura novit curia*; gli atti impositivi nel contenzioso tributario; e, soprattutto, la sentenza che si assume passata in giudicato, da riprodurre integralmente - non bastando il riassunto, gli stralci o il solo dispositivo - e da "collocare" nel percorso del giudizio di merito, secondo quella dimensione «non solo contenutistica, ma anche storico-processuale» dell'autosufficienza di cui parla anche la recente relazione del Massimario (Rel. n. 92/2025). Non si tratta, a ben vedere, di un maggiore rigore, ma della coerente applicazione dell'impossibilità di conoscere il "fatto" attraverso indagini integrative.

La vicenda più singolare è quella degli *errores in procedendo*. Quando è denunciato un vizio del procedimento, la Corte è, come noto, giudice anche del fatto processuale, che accerta e valuta direttamente: una coerente applicazione di questa premessa avrebbe dovuto condurre a ritenere i relativi motivi sostanzialmente immuni dalla sanzione dell'inammissibilità per difetto di autosufficienza, perché se la Corte può sfogliare il fascicolo non si vede perché il ricorrente debba trascriverlo.

In origine, in effetti, il principio vi è stato costruito come mero onere di "localizzazione", che imponeva al ricorrente di indicare con precisione in quale punto del processo si trovassero gli atti, i provvedimenti o le omissioni di cui denunciava il contrasto con la norma processuale. Si trattava di un onere che non si poneva in contrasto con i poteri di indagine della Corte e che, a partire dal 2006, avrebbe trovato un addentellato testuale nel nuovo n. 6 dell'art. 366 c.p.c.

La giurisprudenza ha però progressivamente "trasferito" ai vizi di attività le categorie elaborate per il sindacato indiretto sul fatto.

La giurisprudenza ha chiarito che il potere di esame diretto presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo; e ha progressivamente richiesto al ricorrente di individuare il vizio in modo preciso e non generico, sino a esigere la trascrizione, almeno nelle parti rilevanti, degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda e, in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la riproduzione nei punti essenziali degli atti introduttivi e dell'atto di appello. Ne è risultato un esito paradossale, giacché proprio nell'ambito in cui la Corte potrebbe accedere direttamente agli atti, ciò le è precluso dall'inammissibilità del motivo.

L'esame casistico conferma la possibilità di "catalogare" il principio nelle due versioni già ricordate, che continuano a convivere nella giurisprudenza della Corte, con una preponderanza dell'una o dell'altra a seconda del vizio denunciato: per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. viene per lo più imposta la maggiore completezza possibile dell'atto attraverso l'integrale riproduzione degli elementi delle fasi di merito; in tema di *errores in procedendo* prevale, almeno in origine, una costruzione del principio come mero onere di localizzazione.

È in questo quadro, ormai ampiamente consolidato nella prassi, che interviene il legislatore.

Il d.lgs. n. 40 del 2006 aggiunge all'art. 366, primo comma, c.p.c. il n. 6, che impone a pena di inammissibilità la «specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», e affianca a esso l'onere di depositare quegli atti, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

La nuova norma, usualmente individuata come la "base legale" della versione indulgente ("indicare" un atto non significa trascriverlo), era stata salutata come un «onorevole compromesso» tra la direttrice dell'autosufficienza, «principio di cui si è largamente abusato», e la logica, «egualmente perversa», dello *jura novit* […] *chartulam* (Sassani).

La stessa riforma introduceva l'art. 366-*bis* c.p.c., che imponeva di concludere ciascun motivo con la formulazione di un quesito di diritto e, per il vizio di motivazione, con la «chiara indicazione del fatto controverso». La giurisprudenza ne ha dato letture improntate a un formalismo non sempre condivisibile, sanzionando con l'inammissibilità il motivo privo di una parte specificamente dedicata a tale indicazione ancor prima di valutarne l'autosufficienza.

Tra l'altro, l'esperienza si è rivelata così controversa da indurre il legislatore, con la l. n. 69 del 2009, ad abrogare la norma e a introdurre, con l'art. 360-*bis* c.p.c., un "filtro" di diversa natura, che guarda al "perché" si chiede una pronuncia alla Corte più che al "come" la si chiede.

Neppure il n. 6 dell'art. 366, del resto, ha condotto all'auspicata lettura univoca e più "rassicurante" del principio.

Diverse pronunce hanno subito chiarito che il nuovo requisito si collocava "oltre" l'autosufficienza, essendo finalizzato a realizzare «l'assoluta precisa delimitazione del *thema decidendum*» e ne hanno fatto discendere stringenti "istruzioni per l'uso", distinguendo a seconda che il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente o dalla controparte; altre pronunce hanno configurato un duplice onere, di indicazione e di trascrizione, a cui si aggiungeva l'individuazione dell'atto nella sequenza dello svolgimento del processo. Si giunge così a una conseguenza paradossale: la norma, anziché "edulcorare" il principio, finisce per fungere da ulteriore "perno" su cui far ruotare la declaratoria di inammissibilità, sottoponendo il ricorso a una "doppia verifica" non sempre giustificata ai fini della comprensibilità della questione.

In contrapposizione a tale orientamento non sono mancate, però, voci "fuori dal coro" all'interno della stessa Corte.

Le Sezioni Unite hanno dato una lettura «ridimensionata» del principio nel campo degli *errores in procedendo*, riconducendolo a «un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione», tradotto proprio nelle disposizioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n.

8077); e, forse anche in una sorta di "autotutela" rispetto all'effetto *boomerang* della versione rigorosa, hanno chiarito che la pedissequa riproduzione dell'intero contenuto degli atti processuali è superflua e inidonea a soddisfare l'esigenza di una sintetica esposizione dei fatti, perché equivale ad affidare alla Corte, «dopo averla costretta a leggere tutto», la scelta di quanto effettivamente rileva (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5698). Da quel momento il ricorrente si è però trovato a dover redigere un atto "autosufficiente, ma non troppo": completo, ma non "ipertrofico".

Mentre la giurisprudenza tentava così di ricondurre il principio entro confini più ragionevoli, il legislatore è intervenuto nuovamente proprio sul motivo al quale l'autosufficienza era "geneticamente" legata.

È infatti coeva la "riduzione" del vizio di motivazione all'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Si sarebbe potuto pensare che, con il restringersi del sindacato sulla motivazione, si restringesse anche lo spazio del principio, ma così non è stato.

Nel ricondurre il sindacato sulla motivazione al «minimo costituzionale» (mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), la giurisprudenza ha infatti chiarito che chi denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo è tenuto, proprio in osservanza degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., a indicare quale sia il fatto storico trascurato dal giudice di merito, da quale dato, testuale o extratestuale, ne risulti l'esistenza, in che modo e in quale momento esso sia stato discusso tra le parti e per quale ragione debba ritenersi decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

L'autosufficienza, in altri termini, non ha perso terreno, ma si è adattata al nuovo motivo, saldandosi alla norma introdotta nel 2006, sicché al ricorrente non basta dimostrare la decisività del fatto omesso, occorrendo anche documentarne la "storia" processuale.

Per tutto questo periodo, la versione rigorosa del principio è rimasta priva di una solida base legale.

Né il requisito dell'esposizione "sommaria" dei fatti, né quello dell'indicazione dei motivi, né la natura del giudizio di cassazione come rimedio di legittimità sono parsi idonei a giustificare l'onere di integrale trascrizione, dal momento che la sommarietà dell'esposizione è per definizione in contrasto con la particolarità delle allegazioni richieste, la trascrizione degli atti non rende di per sé più specifica una censura e le norme sul deposito degli atti e sul divieto di nuove produzioni presuppongono, piuttosto, che la Corte possa conoscere gli atti dei gradi di merito.

In questo contesto magmatico, il 17 dicembre 2015 la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense hanno sottoscritto un protocollo d'intesa recante «Regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria», con l'obiettivo di individuare regole "condivise" per la redazione dei ricorsi.

Nella sua parte finale il protocollo dedicava ampio spazio al principio di autosufficienza, con il dichiarato intento di «arrivare ad una disciplina concreta» di esso, e muoveva dall'interrogativo se, dopo la riforma del 2006, il ricorrente fosse soggetto a un onere di puntuale indicazione del "tempo" e del "luogo" in cui un'eccezione era stata formulata o un documento prodotto, «senza doverne trascrivere integralmente il contenuto».
La risposta era chiara. Il rispetto del principio, si leggeva nel protocollo, «non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento», e deve ritenersi assolto quando ciascun motivo risponda ai criteri di specificità imposti dal codice e rechi la specifica indicazione del «luogo» dell'atto o del documento richiamato, del «tempo» del suo deposito e della «fase» in cui esso è avvenuto, e quando gli atti siano allegati in un apposito "fascicoletto" ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. Queste "raccomandazioni" sembravano annunciare il "tramonto" della versione rigorosa del principio, che pure continuava a "resistere" nella giurisprudenza della Corte.
Il protocollo rappresentava, in sostanza, la consacrazione pattizia della versione indulgente del principio, e una parte della giurisprudenza vi si è prontamente adeguata, ritenendo rispettato l'onere attraverso un'autosufficienza "virtuosa", fondata sull'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 369 c.p.c., ovvero richiedendo, in luogo della trascrizione integrale, un sintetico, ma completo, resoconto del contenuto dei documenti e la specificazione della sede processuale in cui ciascuno di essi era stato prodotto.
La soluzione pattizia, tuttavia, non era priva di ambiguità. I requisiti relativi al "luogo" e al "tempo" finivano infatti per cristallizzare le "istruzioni per l'uso" elaborate dalla giurisprudenza nell'applicazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., con il risultato di aggiungere oneri a carico del ricorrente anziché alleggerirli.
Il "fascicoletto aggiuntivo", per contro, pur comportando una possibile duplicazione di atti e documenti, si muoveva nella direzione opposta, perché mirava a scongiurare le pronunce più formalistiche fondate sull'impossibilità di accedere a fonti diverse dal ricorso.
A ciò si aggiungeva un limite strutturale, legato alla stessa natura di *soft law* dello strumento.
La Corte ha infatti chiarito che la violazione delle regole del protocollo comporta l'inammissibilità del ricorso soltanto quando si traduca nella violazione delle norme del codice sul suo contenuto, poiché il protocollo non può fondare, da solo, sanzioni processuali prive di base legale. Per questa ragione, ad esempio, è stata esclusa l'improcedibilità del ricorso per la mancata formazione del "fascicoletto", quando gli atti siano comunque contenuti nel fascicolo di parte depositato.

Più in generale, la Corte ha qualificato i protocolli come forme di autoregolamentazione di prassi condivise, prive di efficacia vincolante e dotate di una valenza meramente persuasiva.
L'esperienza del protocollo conferma, in definitiva, che il principio di autosufficienza vive in una zona intermedia tra norma e prassi.
Il protocollo rappresenta il tentativo di trasformare una prassi in regola condivisa, ma, privo della forza della legge, non è in grado di vincolare l'interpretazione della Corte, né di assicurare al ricorrente quella prevedibilità che la Corte europea, come si vedrà subito, pone a presidio del diritto di accesso al giudizio di legittimità.
È infatti in relazione al quadro appena descritto che è intervenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, con la sentenza del 28 ottobre 2021, *Succi e altri c. Italia*, ha verificato la compatibilità con l'art. 6, § 1, CEDU di tre declaratorie di inammissibilità pronunciate dalla Corte di cassazione per violazione dei requisiti di redazione del ricorso.
La Corte europea ha anzitutto riconosciuto che il principio di autosufficienza persegue, in linea generale, uno scopo legittimo. Esso mira, infatti, ad agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate e a consentire alla Corte di cassazione di decidere senza dover attingere ad altri documenti, garantendo così la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia e salvaguardando la funzione nomofilattica (§§ 73-75). Ha inoltre ricordato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose di quelle previste per l'appello (§ 79).
Ha, tuttavia, precisato che la restrizione deve essere proporzionata allo scopo e non può tradursi in un'interpretazione troppo formale, tale da incidere sulla sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale (§ 81). E proprio sotto questo profilo ha rilevato che l'applicazione del principio da parte della Corte di cassazione aveva rivelato, almeno fino alle pronunce delle Sezioni Unite del 2012, una tendenza a concentrarsi su aspetti formali esorbitanti rispetto allo scopo, «in particolare per quanto riguarda l'obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso» e il requisito della prevedibilità della restrizione (§ 82).
La violazione è stata accertata soltanto per il ricorso *Succi*, nel quale i motivi recavano l'indicazione delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c. e delle disposizioni invocate, i passaggi criticati della sentenza d'appello erano riprodotti e i brevi stralci rilevanti dei documenti erano trascritti con il riferimento al documento originale.
Per contro, nel ricorso *Pezzullo*, in cui il ricorrente si era limitato a menzionare i documenti senza presentarne le parti pertinenti e senza indicare i riferimenti per ritrovarli, la Corte ha escluso che l'inammissibilità fosse frutto di un formalismo eccessivo (§§ 102-106).
Il significato della sentenza va ben oltre i casi decisi. A ben vedere, ciò che i giudici europei censurano è precisamente la versione "rigorosa" del principio, mentre ciò che avallano è un onere di indicazione del contenuto rilevante e di localizzazione dell'atto.

In sintesi da tale pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava che: a) viola l'art. 6 della Convenzione, in quanto affetto da eccessivo formalismo e non prevedibile, l'orientamento che impone l'onere dell'integrale trascrizione degli atti o documenti su cui il motivo si fonda; b) non lo viola l'onere di "localizzarli", inteso come onere di allegazione e di indicazione dei riferimenti utili al reperimento del documento originale; c) non lo viola, infine, la giurisprudenza sull'esposizione sommaria dei fatti e sul ricorso "assemblato", purché l'inammissibilità sia dichiarata solo quando il motivo non possa essere comunque compreso.

La giurisprudenza di legittimità ha recepito in maniera quasi immediata le indicazioni provenienti da Strasburgo.

Già nel novembre 2021 le Sezioni Unite, nel definire i rapporti tra autosufficienza e dovere di chiarezza e sinteticità, hanno precisato che l'eccessiva ampiezza del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità, potendo la violazione del dovere di sinteticità condurre a tale esito «soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi la intelligibilità delle censure», e hanno ammonito a «evitare un approccio eccessivamente puntiglioso, contrastante con il diritto di accesso pratico ed effettivo alla Corte di cassazione» (Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552).

In applicazione di questo criterio, è stato poi ad esempio dichiarato inammissibile un ricorso di sessantacinque pagine, redatto in maniera farraginosa e con un'inestricabile mescolanza di elementi di fatto e di diritto, precisando che la sanzione discende non dall'estensione dell'atto, che non è normativamente sanzionata, ma dal pregiudizio all'intelligibilità delle questioni.

Successivamente, le Sezioni Unite hanno affermato che il principio di autosufficienza, «anche in relazione a recenti pronunzie della Corte di Strasburgo», non deve essere interpretato in modo troppo formalistico, «così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendosi tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso»; onere insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950).

La corte regolatrice ha poi precisato quali requisiti debba presentare un ricorso autosufficiente, richiedendo che ciascun motivo risponda ai criteri di specificità e indichi l'atto o il documento su cui si fonda, con i riferimenti topografici dei brani citati, cioè le pagine, i paragrafi o le righe, e la fase processuale in cui l'atto è stato formato o prodotto, e che gli atti così richiamati siano depositati nel "fascicoletto" previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Su queste basi si è consolidato un orientamento secondo cui l'onere di indicazione è soddisfatto quando il ricorrente, alternativamente, riassuma il contenuto dell'atto o ne trascriva i passaggi essenziali, purché ne indichi la collocazione nel fascicolo; non lo è, invece, quando il motivo si limiti a rinviare agli atti allegati senza riassumerne il contenuto.

La versione indulgente del principio, arricchita, però, dell'onere di dar conto del contenuto rilevante dell'atto, sembra così divenire quella "ufficiale".

Il d.lgs. n. 149 del 2022, in attuazione del criterio di delega della chiarezza e sinteticità degli atti - oggi espresso in via generale dall'art. 121 c.p.c. e declinato dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110 - ha riscritto i nn. 3, 4 e 6 dell'art. 366, primo comma, c.p.c., con effetto per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023. Il ricorso deve oggi contenere, a pena di inammissibilità: «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso»; «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano»; «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi».

Per la prima volta, dunque, il legislatore descrive con una certa precisione ciò che il ricorrente deve fare per rendere "autosufficiente" il proprio ricorso.

La nuova formulazione del n. 6 individua il limite di tollerabilità del principio, escludendo che esso possa tradursi nell'obbligo di integrale trascrizione dei contenuti processuali della fase di merito. L'"illustrazione del contenuto rilevante" non coincide né con la trascrizione, né con la mera localizzazione: essa impone al ricorrente di selezionare, dell'atto richiamato, ciò che serve alla censura, e di renderlo percepibile al giudice.

È, a ben vedere, l'onere che la Corte europea aveva ritenuto legittimo e che le Sezioni Unite avevano già enucleato nel 2022.

Sarebbe tuttavia affrettato concludere che la riforma del 2022 abbia semplicemente "normalizzato" il principio. Per altro verso, come pure è stato evidenziato in dottrina, si potrebbe ritenere che ne abbia irrigidito i presupposti.

L'onere di specifica indicazione va ora assolto non più per il ricorso nel suo complesso, ma in relazione a ciascuno dei motivi.

Anche la sostituzione dell'esposizione «sommaria» dei fatti con quella «chiara» dei soli fatti «essenziali» si presta a essere letta come un'intensificazione dell'onere.

E non è mancato chi ha osservato che i nuovi canoni di chiarezza e sinteticità, in quanto canoni linguistico-lessicali astratti e variabili, difficilmente possono costituire parametri sufficientemente oggettivi del giudizio di ammissibilità.

"Stato dell'arte"

Veniamo, a questo punto, ad alcune notazioni sullo stato attuale della giurisprudenza, senza prendere in esame in maniera analitica le pronunce del 2025, che costituiscono uno specifico *focus* dell'odierno incontro e alle quali si dedicherà l'altro relatore. Mi limiterò, quindi, a indicarne sinteticamente le linee di fondo.

Da un lato, si consolida la dimensione "storico-processuale" dell'onere di indicazione. Che si tratti di un documento, di un atto o di una questione che si assume già sollevata nei gradi di merito, la Corte richiede che il ricorso ne ricostruisca la "traiettoria" processuale, indicando quando l'atto è stato prodotto o la questione dedotta, in quale fase e in quale fascicolo si trovi.

Nella stessa direzione va la lettura più esigente dell'esposizione dei fatti, che impone di ricostruire la sequenza processuale anteriore e non può essere integrata con altri atti o con le memorie, mentre resta ferma, all'estremo opposto, la sanzione del ricorso "assemblato", nel quale l'eccesso di documenti riprodotti finisce paradossalmente per tradursi in un difetto di autosufficienza.

Permangono, inoltre, aree nelle quali la versione rigorosa del principio sopravvive, come il giudicato esterno, gli *errores in procedendo* e i vizi della notificazione, per i quali si continua a pretendere la trascrizione dell'atto. Si tratta, del resto, di ipotesi nelle quali la censura investe proprio il contenuto testuale dell'atto, sicché la sua riproduzione nel ricorso sembrerebbe "imposta" dalla natura stessa del vizio denunciato.

Dall'altro lato, si registra un'applicazione più attenta alla sostanza, che si manifesta nel rigetto di eccezioni di inammissibilità fondate su imperfezioni redazionali prive di reale incidenza sulla comprensibilità della censura e nell'affermazione che il requisito va interpretato in maniera elastica.

La sentenza *Succi*, pur frequentemente richiamata, lo è per lo più a giustificazione del principio, lasciando in ombra il monito alla proporzionalità.

Resta, tuttavia, aperto il problema della sanzione. Non mancano, infatti, casi nei quali la declaratoria di inammissibilità preclude l'esame di questioni di rilievo, o nei quali la Corte, dopo aver dichiarato inammissibile il motivo, ne afferma comunque l'infondatezza, segno che il difetto redazionale non sempre impedisce, in concreto, la comprensione della censura, che dovrebbe costituire, nella prospettiva della Corte europea, il vero metro della proporzionalità della sanzione.

Quando la censura è comprensibile e la lacuna riguarda soltanto la localizzazione o la riproduzione degli atti, l'inammissibilità appare tanto più sproporzionata in quanto il ricorrente non dispone di alcun rimedio per porvi riparo. È proprio su questo punto che occorrerebbe, a mio avviso, intervenire, introducendo un meccanismo di integrazione del ricorso.

Occupandomi del tema in passato, avevo già proposto di costruire il difetto di trascrizione come vizio rilevabile d'ufficio ma sanabile per raggiungimento dello scopo, purché la sanatoria intervenisse prima della decisione sulla censura, individuando nelle memorie lo strumento naturale di tale integrazione.
La riforma del 2022 offre, a mio avviso, nuovi argomenti in questa direzione.
Da un lato, la codificazione (*rectius* la maggiore specificazione) dei requisiti del ricorso ha reso meno giustificabile che a oneri non scritti - o scritti in termini diversi, come l'integrale trascrizione rispetto all'illustrazione del contenuto rilevante - si ricolleghi la sanzione più grave.
Dall'altro lato, la generalizzazione del rito camerale e il procedimento accelerato di cui all'art. 380-*bis* c.p.c. hanno "procedimentalizzato" il momento in cui il ricorrente viene a conoscenza della possibile inammissibilità del ricorso.
Quel momento potrebbe essere valorizzato, almeno per i vizi che non incidono sulla specificità della censura, come spazio di integrazione, in coerenza con il principio di strumentalità delle forme e con l'affermazione, più volte ripetuta dalla stessa Corte, secondo cui nessuna sanzione processuale è predicabile come fine a sé stessa. L'inammissibilità diverrebbe così non più una sanzione immediata e irrimediabile, ma un esito residuale, riservato ai casi in cui il ricorrente, pur posto in condizione di farlo, non abbia colmato la lacuna.
Un ultimo profilo merita attenzione. Il principio di autosufficienza è nato e si è sviluppato in un contesto materiale ben preciso: quello del fascicolo cartaceo, trasmesso separatamente dalla cancelleria del giudice di merito, spesso voluminoso e consultabile solo con dispendio di tempo. In quelle condizioni, la "ritrosia" della Corte a cercare gli atti nei fascicoli dei gradi di merito poteva avere una giustificazione anche di carattere pratico.
Oggi la situazione è profondamente mutata. Ed infatti, con l'obbligatorietà del deposito telematico anche nel giudizio di cassazione, gli atti del giudizio di merito e il "fascicoletto" sono, almeno in linea di principio, consultabili dal giudice di legittimità con un'immediatezza un tempo impensabile.
In dottrina si è di recente suggerito di sfruttare in modo oculato le potenzialità della digitalizzazione, selezionando ed evidenziando, fin dalla loro redazione e secondo criteri uniformi, gli atti delle fasi di merito rilevanti per il giudizio di legittimità, procedendo verso una più incisiva standardizzazione, anche dimensionale, degli atti processuali e sperimentando, sotto il controllo umano, strumenti di intelligenza artificiale per l'interrogazione delle banche dati della Corte.
In questa prospettiva, l'onere di localizzazione potrebbe evolvere verso forme di indicazione "digitale" degli atti, come riferimenti univoci al fascicolo telematico, collegamenti diretti alle produzioni o indici strutturati del "fascicoletto", capaci di soddisfare lo scopo del principio senza fare del difensore un "amanuense" e senza

costringere il giudice a un'indagine esplorativa. Si tratta di prospettive che richiedono un adeguamento dell'infrastruttura tecnologica e, probabilmente, un ulteriore aggiornamento delle regole redazionali.
Resta però il dato di fondo che, se la versione rigorosa dell'autosufficienza era, in larga misura, figlia della difficoltà materiale di accedere agli atti, il venir meno di quella difficoltà dovrebbe indurre a ripensarne le applicazioni residue.
Quarant'anni dopo la sua prima affermazione, il principio di autosufficienza si presenta profondamente diverso da quello delle origini.
Nato come regola pretoria per delimitare il sindacato sul giudizio di fatto, divenuto nel tempo un requisito generale di ammissibilità di ogni motivo, sottoposto al vaglio della Corte europea e "disciplinato" in via pattizia, esso ha infine probabilmente trovato nella riforma del 2022 una base legale che ne definisce il contenuto, richiedendo non più la trascrizione integrale degli atti, ma l'indicazione, per ciascun motivo, degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda, con l'illustrazione del loro contenuto rilevante e della loro collocazione nel percorso processuale.
Questo approdo conferma la fondatezza della distinzione tra ciò che il principio poteva legittimamente pretendere, e cioè che il ricorso consenta alla Corte di comprendere la censura e di verificarne il fondamento negli atti, e ciò che vi era stato ricondotto in eccesso.
La giurisprudenza più recente mostra che tale distinzione è ormai largamente acquisita, ma anche che essa continua a essere tracciata caso per caso, che persistono aree nelle quali la trascrizione integrale è ancora richiesta e che l'inammissibilità opera tuttora come sanzione priva di rimedi.
Il compito che attende la riflessione dei prossimi anni è, dunque, duplice.
Sul piano dell'interpretazione, si tratta di dare al nuovo art. 366 c.p.c. una lettura coerente con il canone di proporzionalità, riservando la declaratoria di inammissibilità ai soli casi in cui la censura non sia effettivamente comprensibile e verificabile.
Sul piano del sistema, si tratta di interrogarsi sulla possibilità di introdurre meccanismi di integrazione del ricorso e di sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione per rendere la localizzazione degli atti più semplice per il difensore e più agevole la loro consultazione per il giudice.

Bibliografia di riferimento

R. ANGARANO, *Il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione al vaglio della Corte EDU*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, p. 338 ss.
B. BALLETTI, F. MINICHIELLO, in G. Ianniruberto, U. Morcavallo (a cura di), *Il nuovo giudizio di cassazione*, Milano 2007, p. 206 s.

C.M. BARONE, *La Corte di Strasburgo sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Quest. giust.*, 2021.
P. BIAVATI, *L'attuazione delle riforme processuali, fra norme e prassi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, p. 737 ss.
R. CAPONI, *Formulazione del quesito di diritto e indicazione del fatto controverso nel ricorso per cassazione: aggiornamenti giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 2008, I, c. 521 ss.
R. CAPONI, *In difesa del vertice ambivalente: piccoli progressi e grandi riforme impraticabili della Cassazione civile*, in *Foro it.*, 2026, V, c. 150 ss.
B. CAPPONI, *Il formalismo in Cassazione*, in *www.giustiziainsieme.it*, 31 ottobre 2021.
F. CARPI, *La tecnica di redazione del ricorso per cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, p. 1017 ss.
D. CASTAGNO, *Il principio di autosufficienza al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 2022, p. 1125 ss.
S. CHIARLONI, *Etica, formalismo processuale, abuso del processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 1281 ss.
S. CHIARLONI, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in *Judicium*, 2010.
S. CONFORTI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, Salerno 2014.
S. CONFORTI, *Il principio di autosufficienza*, in A. Didone, F. De Santis (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano 2018, p. 625 ss.
D. DALFINO, *Il nuovo volto del procedimento in Cassazione nell'ultimo intervento normativo e nei protocolli d'intesa*, in *Foro it.*, 2017, V, c. 5 ss.
F. S. DAMIANI, *Il principio di autosufficienza del ricorso nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2022, IV, c. 113 ss.
F. DE GIORGIS, *Principio di sinteticità espositiva e inammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 244 ss.
S. EVANGELISTA, G. CANZIO, *Introduzione alla Rassegna della giurisprudenza di legittimità (anno 2004)*, in *Foro it.*, 2005, V, c. 84 ss.
P. FARINA, *Il giudizio di Cassazione dopo il d.lgs. n. 149 del 2022*, in *Giust. civ.*, 2023, p. 389 ss.
A. GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione civile*, in *www.cortedicassazione.it*.
A. GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell'anno 2022*, in *Judicium*, 2022.
L.R. LUONGO, *Il «nuovo» requisito della chiarezza del ricorso per cassazione nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge delega di riforma del processo civile) e l'arrêt Succi e a. c. Italia*, in *Judicium*, 2022.
F. MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova 2000.

R. METAFORA, *Il requisito dell'autosufficienza del ricorso per cassazione e l'onere di localizzazione*, in *Giustiziacivile.com*, 2018.
M. NASELLI FLORES, *Contributo allo studio del filtro in Cassazione: un confronto con l'esperienza spagnola*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2025, p. 165 ss.
F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, p. 617 ss.
I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali. Il protocollo d'intesa tra Cassazione e Cnf*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2782 ss.
M. PAGNOTTA, *La Corte EDU legittima il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (pur condannandone una applicazione eccessivamente sproporzionata e formalistica…)*, in *Judicium*, 30 dicembre 2021.
A. PANZAROLA, *Sul (presunto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, p. 69 ss.
R. POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino 2012.
G. RAIMONDI, *Corte di Strasburgo e formalismo in Cassazione*, in *www.giustiziainsieme.it*, 2021.
E.F. RICCI, *Sull'autosufficienza del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 736 ss.
R. RORDORF, *Un idolum fori: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in A. Barone, R. Pardolesi (a cura di), *Vivere il diritto. Scritti in onore di Carlo Maria Barone*, Roma 2020, p. 337 ss.
S. RUSCIANO, *In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1671 ss.
F. SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 607 ss.
B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 217 ss.
R. TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, p. 523 ss.
R. TRIOLA, *La resistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 265 ss.
P. VITTORIA, in AA.VV., *La cassazione civile*, in (diretta da) A. Proto Pisani, *Giurisprudenza Sistematica di Diritto processuale Civile*, II, Torino 1998, p. 1430 ss.